

Sever. 156749



R.G. 2233/14  
C.N. 12586  
R.E.P. 264P  
COM. 3

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

\*\*\*\*\*

IL TRIBUNALE DI PARMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del GIUDICE UNICO dott. Angela Chiari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale dell'anno 2014

promossa da:

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Parma presso la persona e lo studio dell'Avv. Giacomo Voltattorni che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

contro:

., elettivamente domiciliati in Parma presso la persona e lo studio dell'Avv.

- CONVENUTI

e contro

, minorenni, in persona del curatore speciale

CONVENUTO CONTUMACE

e nei confronti di

., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso la persona e lo studio dell'Avv.

u

INTERVENUTA

in punto a: azione revocatoria ordinaria

\*\*\*\*\*



NEL MERITO:

- in via principale: accertare e dichiarare il *Trust* nullo ai sensi della legge inglese e/o nullo o comunque irricevibile ai sensi della legge italiana e della Convenzione dell'Aja del 1965 e/o nullo in quanto *sham trust* o simulato per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata: revocare il *Trust* ai sensi dell'art. 2901 c.c. e comunque dichiarare inefficace il *Trust* anche nei confronti di per i motivi esposti in atti.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di competenze, spese, rimborso spese generali, oltre iva e c.p.a. alle aliquote in vigore al tempo del pagamento.”.

\*\*\*\*\*

### FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio l'attore, chiedendo:

- 1) di “dichiarare non riconoscibile nel nostro ordinamento e comunque privo di causa perché non diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il diritto interno (art. 1322 comma 2 c.c.) il “Trust” istituito dai convenuti;
- 2) in via subordinata, di “dichiarare la nullità radicale dell'atto istitutivo del trust siccome in contrasto con gli artt. 13, 15 lett. e) della Conv. Aja 1.7.1985 rat. L. n. 364/89 e comunque la nullità/inefficacia per accertata simulazione assoluta ovvero in quanto solo apparente (*sham trust*)”;
- 3) comunque “in entrambe le ipotesi dichiarare inefficaci nei confronti di i conferimenti nel trust dei beni appartenenti a sia quelli contestuali alla sua costituzione sia quelli successivi anche di terzi e, parimenti le anticipazioni a favore dei beneficiari finali ove eventualmente intervenute”;
- 4) in ulteriore ipotesi, “per quanto di ragione revocare l'atto istitutivo del trust e, in ogni caso dichiarare inefficaci nei confronti della ai sensi dell'art. 2901 c.c. i conferimenti nel fondo del trust effettuati da o da terzi e parimenti le eventuali anticipazioni a favore dei beneficiari finali”.

A tal fine esponeva:

- di avere concesso in locazione finanziaria a un immobile con contratto del 31.10.2005, immobile che era stato acquistato da al prezzo di euro 3.500.000;
- il credito era stato garantito da fideiussioni “a semplice richiesta”, sottoscritte il 22.2.2008 da da , entrambi all'epoca soci e amministratori delegati della società
- analoghe fideiussioni erano state rilasciate il 22.2.2008 da , cessionaria delle quote di srl, socia al 2% di srl;

a

- ..... era amministratore unico e legale rappresentante della .....  
..... era socio unico e amministratore unico della ..... srl;
- successivamente i coniugi ..... e ..... avevano costituito con atto del 16.11.2010 a ministero del Notaio Dr. Giovanni Fontanabona un *trust* autodichiarato denominato ..... nel quale ..... aveva conferito la metà della quota indivisa del complesso immobiliare meglio descritto in citazione;
- i beni conferiti risultavano gravati da ipoteche volontarie in favore di CARISBO e di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
- ..... aveva costituito un fondo patrimoniale e ..... spa aveva chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- di avere intimato invano il 10.9.2013 ..... e i garanti al pagamento di euro 392.523,74 a titolo di canoni scaduti;
- di avere ottenuto in data 13.12.2013 dal Tribunale di Udine nei confronti della debitrice principale ..... e dei garanti decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di euro 427.027,00, oltre interessi di mora;
- di avere iscritto ipoteca giudiziale in pregiudizio di ..... i sugli immobili conferiti in *trust*;
- il "*trust* era un *trust* c.d. "autodichiarato", convergendo nelle medesime persone la qualità di disponenti, di *trustees*, nonché di beneficiari;
- tale tipo di *trust* non era riconducibile alla Convenzione dell'Aja 1.7.1985;
- il *trust* era privo di causa idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela;
- ove riconoscibile, il *trust* e i relativi conferimenti erano nulli e privi di effetto verso i creditori per simulazione assoluta, essendo strumentali a frodare i creditori (cd. "*sham trust*");
- laddove l'atto fosse ritenuto valido, lo stesso era revocabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., in quanto atto a titolo gratuito posto in essere dai coniugi con "*scientia fraudis*", essendo gli stessi a conoscenza del debito derivante dalla garanzia prestata da ..... rl.

Si costituivano in giudizio i convenuti .....  
..... con comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestavano le domande attrici e concludevano per il loro rigetto. In particolare, i convenuti deducevano che:

- la Convenzione dell'Aja non richiedeva una distinzione soggettiva tra disponente e *trustee* e il *trust* autodichiarato era permesso dalla legge inglese, legge applicabile al *trust* in questione;
- la costituzione del *trust* ..... non era stata effettuata con l'intento di frodare i creditori e trovava causa concreta nella costituzione di un patrimonio separato da trasferire ai beneficiari;
- il *trust* era diretto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela;

- non sussisteva al momento dell'istituzione del *trust* un pregiudizio per le ragioni creditorie, atteso che [redacted] era dotata, all'epoca, di un sostanzioso attivo patrimoniale e i canoni che la stessa [redacted] srl percepiva dai sub conduttori [redacted] srl consentivano alla debitrice principale di onorare gli impegni assunti nei confronti della banca attrice;
- difettava comunque la *scientia damni*, tenuto conto della capienza del debitore principale a soddisfare il credito di parte attrice.

All'udienza di prima comparizione delle parti il GI dichiarava la nullità della citazione con riferimento al convenuto [redacted] .ro, non costituitosi in giudizio, in ragione dell'errata indicazione nella *vocatio in ius* dell'art. 168 cpc, anziché dell'art. 168 *bis* cpc e dell'assenza dell'avvertimento che la mancata costituzione nei termini implicava le decadenze di cui all'art. 38 cpc.

Veniva quindi assegnato all'attrice termine perentorio per la rinnovazione della citazione, a cui [redacted] edeva.

Nonostante la regolarità della notifica della citazione in rinnovazione, [redacted] non si costituiva in giudizio, sicché il processo veniva celebrato in sua contumacia.

Con comparsa depositata il 3.5.2016 interveniva in giudizio [redacted] chiedendo in via principale di dichiarare la nullità del *trust* [redacted] e, in subordine, di revocare ai sensi dell'art.2901 c.c. l'atto istitutivo del detto *trust*.

A tal fine allegava di essere creditrice nei confronti di [redacted] della somma di euro 1.526.906,21 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano il 9.8.2013.

Rigettate le istanze di esibizione richieste da parte attrice la causa perveniva in decisione

\*\*\*\*\*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1° luglio 1985, ha reso ammissibile il *trust* anche da parte di cittadini italiani con riferimento a beni siti in Italia. Un ulteriore implicito riconoscimento si rinviene, nell'ordinamento nazionale, nell'art. 2645-ter, c.c., inserito dall'art. 39-novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con l. 23 febbraio 2006, n. 51, che prevede la trascrizione di determinati "atti di destinazione" di beni, anche immobili, con effetti assimilabili a quelli del *trust*, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione (per l'ammissibilità del *trust* interno, cfr., tra le altre, Trib. Bologna 1 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, 1295; Trib. Trento - Sezione distaccata di Cavalese, decr. n. 20 luglio 2004, in Riv. Dir. Interna. Priv. e Proc., 2004, 1406; in generale, Trib.

ce

Milano 17 luglio 2009, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Ciò premesso, va rilevato che nella presente fattispecie con atto pubblico del 16.11.2010 i coniugi ..... ra costituivano il *trust*, conferendovi gli immobili siti in Parma meglio descritti in citazione, di proprietà in pari quota ai disponenti, al fine di attuare lo scopo del *trust*, indicato all'art. 2 dell'atto istitutivo come quello di *"garantire la miglior gestione ed amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare che verrà conferito in trust dai disponenti o da soggetti di piena fiducia dei disponenti stessi, affinché al termine della durata del trust, i beni in trust siano devoluti ai beneficiari finali come oltre indicati"*.

I disponenti ..... assumevano la veste e le funzioni di *trustees*.

L'atto costitutivo del *trust* prevedeva un *"guardiano"*, individuato nella persona dell'Avv. Nicola Simeone, revocabile dai disponenti anche senza giusta causa.

Beneficiari attuali del *trust* erano gli stessi disponenti *"per l'utilizzo parziale dei beni in trust e la redditività degli stessi (secondo i bisogni dei disponenti)"* e beneficiari finali i discendenti dei disponenti e dunque i figli .....

L'atto prevedeva la possibilità *"ad insindacabile giudizio del trustee"* di versare ai beneficiari finali, dopo il compimento del ventesimo anno, somme dal fondo in *trust* per necessità sanitarie o di studio o professionali e di trasferire ai beneficiari finali i beni conferiti in *trust*.

Infine, quanto alla legge applicabile, era prevista all'art. 3 *"l'applicazione della legge inglese"*.

Nella fattispecie in esame, dunque, i convenuti ..... assumevano cumulativamente le qualità di disponente, di *trustee*, e di primi beneficiari (beneficiari *"attuali"*).

Orbene, deve rilevarsi che, come sottolineato da Cassazione penale n. 13276/2011, *"il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministrino e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio. Tale situazione di mera apparenza, sul versante civilistico è causa di radicale nullità del trust"*.

Tale principio è stato affermato anche dalla Cassazione Civile.

Invero, come rilevato da Cass. Sez. L -, n. 12718 del 19/05/2017, il *"trust"*, che non è

un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, *“postula, in capo al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992”* (In applicazione di tale principio, la S.C., ha accertato la nullità di un "trust" nel quale i disponenti si erano autonominati "trustee" e primi beneficiari).

In particolare, la sentenza citata in motivazione precisa che *“i tre centri di imputazione (disponente, trustee e beneficiario) non possono coincidere. Il trust, infatti, postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari. Se tutte tali figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena e il trust, pertanto, è nullo”*

Nella fattispecie che ci occupa ..... sono allo stesso tempo *trustees* e disponenti. I medesimi risultano altresì in concreto primi beneficiari del *trust*.

Ne consegue che i convenuti ..... anno conservato la disponibilità dei beni conferiti in *trust*, di talché, il loro conferimento in *trust* è stata, all'evidenza mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e la proprietà costituita solo in apparenza in patrimonio separato, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie dei terzi.

Ciò evidenziato, essendo presupposto imprescindibile dell'istituto del *trust* che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito, ne consegue che *“ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio”* (Trib. Monza sez. III sent. 10.12.2012 in leggi d'italia).

Deve sottolinearsi sul punto, come evidenziato dalla pronuncia di merito appena richiamata che *“l'articolo 2 della Convenzione dell'Aja pone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale in capo al trustee, affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente”*.

La situazione di mera apparenza è causa di radicale nullità del *Trust* ..... e l'interesse in concreto perseguito attraverso la sua costituzione non è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento interno, essendo la sua funzione diretta a frodare l'interesse dei creditori, come deve ritenersi, tenuto conto della permanenza del pieno controllo da parte dei disponenti dei beni conferiti, unitamente alla consistente esposizione debitoria

a

della debitrice principale [redacted] e del fideiussore [redacted], certamente conosciuta dall'altra disponente [redacted] in quanto coniuge di [redacted]

Si aggiunga che, anche accedendo alla tesi dei convenuti, l'istituto in esame va ben oltre la struttura del cd. *trust* autodichiarato (in cui disponente e *trustee* coincidono), posto che beneficiari del *trust* sono gli stessi disponenti

Si aggiunga ancora che l'invalidità del *trust* in esame si impone anche in applicazione della legge inglese, individuata quale legge applicabile dall'atto istitutivo del *trust*.

Il *trust* in esame risulta infatti *sham trust*, atteso che manca la *certainty of intention to create the trust (for the benefit of the beneficiaries)*, che richiede l'effettivo trasferimento della proprietà dei beni conferiti e la perdita del controllo diretto dei beni da parte del disponente.

Si considerino invero le seguenti circostanze.

Nel caso di specie i disponenti sono anche *trustees* e beneficiari attuali del *trust*.

L'atto istitutivo prevede che il "fondo in trust è di piena proprietà del trustee ...e il trustee gode di tutti i poteri e le facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti risultanti dal presente atto" (art. 11 atto istitutivo doc. 8 attrice), potendo compiere "ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione".

I primi *trustees*, ossia i disponenti [redacted] non sono revocabili dal guardiano neppure per giusta causa, essendo revocabili dal guardiano solo i *trustees* successivi ai primi (v. art. 6 atto istitutivo).

Il primo *trustee* può compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa l'alienazione dei beni conferiti in *trust* anche senza il preventivo consenso scritto del guardiano (art. 11.3 atto istitutivo).

Il guardiano ha poteri assai limitati: fornisce "*parere non vincolante su ogni questione relativa all'amministrazione del trust e alla distribuzione dei beni*" e può essere "*revocato dai disponenti anche senza giusta causa*" (come si evince dall'art. 12.4 dell'atto istitutivo);

La data di cessazione del *trust* è coincidente (o, al limite, successiva) alla morte di entrambi i disponenti, ma mai precedente (v. art. 4 dell'atto istitutivo).

Tutti gli elementi menzionati confermano l'assenza di una reale intenzione dei convenuti [redacted] di costituire effettivamente un patrimonio separato e la volontà reale di mantenere il pieno controllo dei beni conferiti.

Ne consegue che anche per l'ordinamento inglese il *trust* in esame deve considerarsi nullo in quanto *sham trust*.

In base a quanto esposto, in accoglimento della domanda principale proposta da

... e dall'intervenuta ... deve essere dichiarata, la nullità del *trust* in esame.

Quanto alle spese di lite tra l'attrice, l'intervenuta e i convenuti ... e ... le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM n.140/2012 a carico dei medesimi convenuti integralmente soccombenti, in solido tra loro.

Ai fini della liquidazione deve farsi riferimento al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 sotto il vigore del quale si sono esaurite le attività difensive.

Come precisato (sia pure con riferimento al precedente regime tariffario) da Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406, infatti, deve farsi riferimento ai criteri di liquidazione in vigore al momento in cui le relative attività professionali sono state portate a termine e i criteri abrogati possono "trovare ancora applicazione (solo) qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe".

Quanto alle spese di lite tra l'attrice, l'intervenuta e i convenuti ... sussistono i presupposti per dichiararne l'integrale compensazione, attesa la posizione dei predetti di meri beneficiari dell'atto nullo.

Deve essere infine accolta la domanda del difensore di ... di distrazione delle spese di lite di cui si è dichiarato anticipatorio

\*\*\*\*\*

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2233 del Ruolo Generale dell'anno 2014, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide :

- 1) DICHIARA la nullità dell'atto costitutivo del *Trust* ... istituito con atto a ministero Notaio Giovanni Fontanabona in data 16.11.2010 Rep. N. 90.637, Racc. n. 26.771, trascritto nei Registri Immobiliari della Provincia di Parma il 07.12.2010 al n. 25224 Reg. Gen. e al n. 15982 Reg. Part.
- 2) CONDANNA i convenuti ... in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'attrice ... delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Voltattorni dei detti importi, escluse le anticipazioni effettuate da ... meglio indicate nelle conclusioni di parte attrice.

u

- 3) CONDANNA i convenuti in solido fra loro alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 4) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra l'attrice e i convenuti
- 5) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra l'intervenuta e i convenuti

Così deciso in Parma il 16 Ottobre 2019

Il Giudice Un.

Dott. ssa Angela Chiari

